

Separazione personale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato civile

Il D.L.132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2014 ha previsto nuove e ulteriori possibilità per i cittadini che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio consensualmente.

La legge ha previsto 2 possibilità alternative al procedimento in tribunale.

Si tratta:

1. Della convenzione di negoziazione assistita che viene conclusa davanti agli avvocati
2. Dell'accordo di separazione personale o di divorzio davanti al Sindaco in qualità di Ufficiale dello Stato civile.

E' necessario precisare che:

Si tratta sempre di separazione e/o divorzio consensuali (ovvero solo se le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni con cui regolare i loro rapporti).

La legge ha previsto due procedure distinte che si applicano con presupposti diversi, ma sia l'atto redatto in presenza degli avvocati che quello predisposto davanti all'Ufficiale dello Stato civile hanno lo stesso valore del provvedimento giudiziale.

La convenzione di negoziazione assistita viene effettuata con l'assistenza di un legale per parte e si può applicare in tutti i casi di separazione, divorzio o modifiche consensuali e, specialmente, in tutti i casi in cui non si può procedere in Comune e non si vuole instaurare il ricorso.

Dall'11 dicembre 2014 la separazione personale, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e divorzio possono concludersi con l'accordo davanti all'Ufficiale di Stato civile.

Accordo di separazione o divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato civile.

Condizioni

La separazione, il divorzio e/o le modifiche degli accordi patrimoniali di separazione o di divorzio si possono svolgere davanti all'Ufficiale dello Stato civile SOLO alle seguenti condizioni (modificate dalla circolare 6 del 24/4/2015):

1) I coniugi non devono avere figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (vengono considerati solo i figli di entrambi i coniugi: nel caso di figli di una sola della parti si può procedere).

Inoltre:

2) L'accordo fra i coniugi non può contenere patti di trasferimento patrimoniale: la circolare 6/2015 ha precisato che non possono essere stipulati patti che siano produttivi di effetti reali (ovvero effetti traslativi di un bene), né concordata la previsione dell'assegno periodico di divorzio in un'unica soluzione (c.d. liquidazione una tantum).

Le parti possono prevedere e concordare il pagamento dell'assegno di mantenimento (nel caso di separazione) e dell'assegno divorzile (nel caso di divorzio)

Procedimento di separazione o divorzio

I coniugi che intendono separarsi o divorziare (Il termine DIVORZIO è comunemente usato nella pratica, ma non è giuridicamente corretto: nel nostro ordinamento si deve piuttosto parlare di cessazione degli effetti civili del matrimonio

-in caso di matrimonio religioso - o di scioglimento del matrimonio civile. Si è scelto di utilizzare questo termine per maggiore chiarezza e migliore comprensione)

Devono:

- compilare il modello con le dichiarazioni sostitutive di certificazione qui disponibili premendo CTRL + tasto sx mouse:

[DICHIARAZIONE AL FINE DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE](#)

[DICHIARAZIONE AI FINI DEL DIVORZIO](#)

[DICHIARAZIONE AI FINI DELLA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO](#)

ed inviarlo all'ufficio di stato civile del Comune di Massafra (email: uff.statocivile@comunedimassafra.it) se questo è il comune di residenza di uno di loro, oppure il Comune di celebrazione del matrimonio (civile o religioso con effetti civili) – oppure consegnando il modulo stesso all'Ufficio di stato civile in Piazza Garibaldi 1 – 1^a piano, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,00 ed il Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00;

- presentarsi personalmente e congiuntamente - con l'assistenza facoltativa di un avvocato - all'appuntamento che sarà comunicato dall'ufficio di Stato civile per sottoscrivere l'accordo di separazione o divorzio alle condizioni fra loro concordate. In tale occasione è previsto il pagamento del diritto fisso di € 16,00 tramite versamento sul c/c postale della Tesoreria Comunale;

- confermare l'accordo di separazione o di divorzio ripresentandosi in Comune nella data (non derogabile per nessun motivo in quanto parte sostanziale e non modificabile dell'atto di accordo) concordata con dell'Ufficiale dello Stato civile e non inferiore a 30 giorni dalla data dell'accordo. La mancata comparizione di uno o di entrambi i coniugi equivale a mancata conferma dell'accordo. La conferma rende efficaci gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della prima sottoscrizione.

Modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Le parti possono procedere davanti all'ufficiale dello Stato civile anche a modificare le condizioni di separazione o divorzio già raggiunte in precedenza.

Anche in questo caso le parti dovranno rendere la dichiarazione personalmente, con l'assistenza facoltativa di un legale e sottoscrivere l'accordo modificativo. Il procedimento è analogo a quello previsto per la separazione e il divorzio e valgono gli stessi limiti e condizioni, ma non è prevista la seconda comparizione per la conferma dell'accordo, il quale è dunque immediatamente efficace.

Separazione personale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio assistiti da avvocati

La convenzione di negoziazione assistita permette di effettuare la separazione, il divorzio (Il termine DIVORZIO è comunemente usato nella pratica, ma non è giuridicamente corretto: nel nostro ordinamento si deve piuttosto parlare di cessazione degli effetti civili del matrimonio -in caso di matrimonio religioso - o di scioglimento del matrimonio civile. Si è scelto di utilizzare questo termine per maggiore chiarezza e migliore comprensione) e la modifica degli accordi di separazione o divorzio con l'assistenza di un legale per parte (non è possibile che un solo avvocato assista entrambi gli sposi).

La competenza riconosciuta dalla legge agli avvocati è molto ampia e la convenzione redatta con l'assistenza dei legali può disciplinare tutti gli aspetti della separazione e del divorzio: può essere conclusa, infatti, anche in tutti i casi di accordi consensuali per cui non è possibile procedere davanti all'Ufficiale dello Stato civile, ad esempio perché vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (anche di una sola parte) oppure perché le parti vogliono concludere patti di trasferimento patrimoniale (davanti all'Ufficiale di Stato civile non è possibile effettuare nessun tipo di valutazione economica o finanziaria e, quindi, va esclusa

qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come, ad esempio, l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti).

In tutti questi casi, le parti possono comunque evitare il ricorso giurisdizionale stipulando la convenzione di negoziazione assistita con un avvocato.

Una volta conclusa la convenzione, gli avvocati si incaricheranno di trasmetterla al Procuratore della Repubblica il quale valuterà che l'accordo raggiunto non presenti irregolarità e - se ci sono figli - che risponda al loro interesse.

In caso di esito positivo della valutazione, rilascerà il nulla osta (in caso di assenza di figli) o l'autorizzazione all'accordo (in presenza di figli) e gli avvocati delle parti lo trasmetteranno tramite il [MODULO MINISTERIALE TRASMISSIONE DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE MATRIMONIALE](#) nei successivi 10 giorni, all'Ufficio di stato civile del Comune di Massafra (email pec: demografici@pec.comunedimassafr.it) se competente per la registrazione e cioè:

- quello in cui è iscritto l'atto di celebrazione del matrimonio civile, ovvero
- quello in cui è trascritto l'atto di matrimonio religioso o celebrato all'estero.

Il comune provvederà, poi, alle varie annotazioni ed agli eventuali aggiornamenti degli atti anagrafici.

Nel caso in cui il Procuratore della Repubblica ritenga che l'accordo non risponda all'interesse dei figli lo trasmette al Presidente del Tribunale che fisserà l'udienza di comparizione delle parti.

L'ufficio competente a trascrivere le convenzioni di negoziazione assistita per la separazione, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e divorzio è l'Ufficio di Stato civile.

La legge sul divorzio breve è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2015

ed entrerà in vigore il giorno 26 maggio 2015.

Il termine di attesa tra la separazione e il divorzio scende dai 3 anni (che decorrevano dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi - udienza ex art. 708 c.p.c.) a:

1 anno (decorrente dalla data di notifica del ricorso per la separazione giudiziale), nel caso di separazione giudiziale (ossia non consensuale);

6 mesi (decorrente dalla data di udienza di prima, e di regola unica, comparizione dei coniugi - udienza ex art. 708 c.p.c.), nel caso di separazione consensuale.

Lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi viene anticipata alla prima udienza di comparizione dei coniugi nel caso di separazione giudiziale e alla data della sottoscrizione del verbale di separazione nel caso di procedura consensuale, purché il verbale venga successivamente omologato dal Tribunale.

Le procedure dirette ad ottenere la separazione e il divorzio (cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio) rimangono invariate. Permane la necessità di domandare dapprima la separazione e poi il divorzio (non è pertanto possibile ottenere il divorzio diretto senza separazione), attraverso, alternativamente, domanda da proporsi al Tribunale competente, negoziazione assistita da avvocato o, nei limitati casi sopracitati, domanda diretta all'Ufficiale dello Stato civile.

Possono ottenere il "divorzio breve" anche i coniugi già separati legalmente, per i quali il triennio di separazione non è ancora trascorso.